



CITTÀ DI GRUGLIASCO
CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

REGOLAMENTO ACUSTICO COMUNALE

*in attuazione
dell'articolo 6, comma 1, lettera e), della legge n. 447/95 e
dell'articolo 5, comma 5, della legge regionale n. 52/00.*

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 30/06/2026



Indice

TITOLO I: ASPETTI GENERALI	6
<i>Articolo 1 - Finalità e campo di applicazione.....</i>	6
<i>Articolo 2 - Riferimenti normativi</i>	6
<i>Articolo 3 - Definizioni.....</i>	6
<i>Articolo 4 - Esclusioni</i>	8
TITOLO II: DISPOSIZIONI PER SORGENTI RUMOROSE	8
<u>Capo 1 - Generiche sorgenti sonore</u>	8
<i>Articolo 5 - Campo di applicazione.....</i>	8
<i>Articolo 6 - Limiti previsti</i>	8
<i>Articolo 7 - Applicazione del criterio differenziale in presenza di più sorgenti disturbanti</i>	9
<u>Capo 2 - Rumore prodotto dagli impianti</u>	9
<i>Articolo 8 - Rumore prodotto dagli impianti tecnologici e dalle sorgenti sonore interne.....</i>	9
<u>Capo 3 - Attività rumorose a carattere temporaneo</u>	10
<u>Sezione I - Aspetti generali</u>	<u>10</u>
<i>Articolo 9 - Campo di applicazione.....</i>	10
<i>Articolo 10 - Riferimenti normativi.....</i>	11
<i>Articolo 11 - Disposizioni generali.....</i>	11
<i>Articolo 12 - Autorizzazioni</i>	12
<i>Articolo 13 - Limiti derogabili</i>	13
<i>Articolo 14 - Obblighi del titolare dell'autorizzazione</i>	13
<i>Articolo 15 - Revoche</i>	13
<u>Sezione II Spettacoli e manifestazioni</u>	<u>14</u>
<i>Articolo 16 - Autorizzazioni in deroga per spettacoli e manifestazioni</i>	14
<i>Articolo 17 - Esclusioni.....</i>	16
<u>Sezione III – Cantieri</u>	<u>17</u>
<i>Articolo 18 - Autorizzazioni per cantieri</i>	17
<i>Articolo 19 - Livelli sonori e prescrizioni tecniche</i>	18
<i>Articolo 20 - Casi particolari</i>	20
<u>Sezione IV - Altre attività rumorose temporanee</u>	<u>20</u>



Articolo 21 - Manutenzione aree verdi e suolo pubblico	20
Articolo 22 - Spazzamento aree mercatali e attività di igiene del suolo	20
Articolo 23 - Cave, attività di escavazione, attività agricole e forestali	21
Capo 4 - Infrastrutture di trasporto	21
Articolo 24 - Campo di applicazione	21
Articolo 25 - Infrastrutture di trasporto stradale	21
Articolo 26 - Infrastrutture di trasporto ferroviario	22
Articolo 27 - Disposizioni per specifiche sorgenti disturbanti	22
Capo 5 - Particolari sorgenti rumorose	23
Articolo 28 - Campo di applicazione	23
Articolo 29 - Attività svolte nelle abitazioni	23
Articolo 30 - Dispositivi di allarme o antifurto	23
Articolo 31 Campane e simili	23
TITOLO III: PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO	24
Capo 1 - Piano di Classificazione Acustica	24
Articolo 32 - Piano di Classificazione Acustica	24
Articolo 33 - Modifiche del Piano	24
Articolo 34 - Verifica di Compatibilità	25
Articolo 35 - Revisioni del Piano	26
Capo 2 - Approvazione strumenti urbanistici esecutivi, rilascio permessi e autorizzazioni	26
Articolo 36 - Valutazione Previsionale di Impatto Acustico	26
Articolo 37 - Valutazione Previsionale di Clima Acustico	28
Articolo 38 - Valutazione Previsionale dei Requisiti Acustici degli Edifici	29
Articolo 39 - Relazione Conclusiva dei Requisiti Acustici degli Edifici	30
Articolo 40 - Modalità di presentazione della documentazione	31
Articolo 41 - Verifica della documentazione	31
Articolo 42 - Mancata presentazione della documentazione	31
TITOLO IV - RISANAMENTO	32
Capo 1 - Aspetti generali	32
Articolo 43 - I Piani di Risanamento Acustico	32
Capo 2 - Piani di Risanamento Acustico delle imprese	32
Sezione I - Aspetti generali	32
Articolo 44 - Piani di Risanamento Acustico delle imprese	32



Sezione II - Risanamento a seguito di prima adozione, modifica o revisione
del Piano di Classificazione Acustica32

Articolo 45 - Campo di applicazione32

Articolo 46 -Verifica delle emissioni e Piano di Risanamento.....33

Articolo 47 - Contenuti ed oneri del Piano.....33

Articolo 48 - Modalità di presentazione e approvazione del Piano di Risanamento33

Sezione III - Risanamento a seguito di attività di controllo34

Articolo 49 - Campo di applicazione34

Articolo 50 - Piano di risanamento34

Articolo 51 - Contenuti e oneri del Piano34

Articolo 52 - Modalità di presentazione e approvazione del Piano.....35

Capo 3 - Piani Comunali di RisanamentoAcustico 35

Sezione I - Aspetti generali35

Articolo 53 - Piani Comunali di Risanamento Acustico35

Sezione II - Casi di accostamento critico36

Articolo 54 - Risanamento degli accostamenti critici.....36

Articolo 55 - Verifica e rispetto dei valori di attenzione36

*Articolo 56 - Vincolo delle emissioni sonore ed eliminazione degli accostamenti
critici36*

Sezione III - Superamento dei valori di attenzione37

Articolo 57 - Campo di applicazione37

Articolo 58 - Verifica dei valori di attenzione37

Articolo 59 - Risanamento37

**Capo 4 - Piani degli interventi di Contenimento e Abbattimento del rumore
dei servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture 38**

Articolo 60 - Piani degli interventi di Contenimento e Abbattimento del rumore .38

TITOLO V - CONTROLLI E SISTEMA SANZIONATORIO39

Capo 1 - Controlli 39

Articolo 61 - Funzioni e competenze39

Articolo 62 - Segnalazioni o esposti39

Capo 2 - Provvedimenti restrittivi 39

Articolo 63 - Provvedimenti restrittivi.....39

Capo 3 - Sanzioni 40

Articolo 64 - Sanzioni40



<i>Articolo 65 - Esclusioni.....</i>	<i>41</i>
TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI	41
<i>Articolo 66 - Entrata in vigore.....</i>	<i>41</i>
<i>Articolo 67 - Abrogazioni e validità</i>	<i>41</i>
<i>Articolo 68 - Modifica e revisione.....</i>	<i>42</i>
APPENDICE.....	43
<i>Punto 1 - Aspetti generali.....</i>	<i>43</i>
<i>Punto 2 - Classi acustiche</i>	<i>43</i>
<i>Punto 3 - Valori limite di emissione.....</i>	<i>44</i>
<i>Punto 4 - Valori limite assoluti di immissione</i>	<i>45</i>
<i>Punto 5 - Valori limite differenziali di immissione.....</i>	<i>45</i>
<i>Punto 6 - Valori di qualità.....</i>	<i>46</i>
<i>Punto 7 – Requisiti acustici passivi degli edifici, dei loro componenti e degli impianti tecnologici</i>	<i>47</i>
<i>Punto 8 - Valori limite per le infrastrutture di trasporto stradale</i>	<i>47</i>
<i>Punto 9 - Valori limite per le infrastrutture di trasporto ferroviario</i>	<i>49</i>

TITOLO I: ASPETTI GENERALI

Articolo 1 - Finalità e campo di applicazione

1. Le disposizioni del presente Regolamento sono finalizzate alla prevenzione, alla tutela, alla pianificazione e al risanamento dell'ambiente esterno e abitativo dall'inquinamento acustico.
2. Il presente Regolamento dispone norme per l'attuazione, a livello comunale, di quanto stabilito dalla legislazione nazionale e regionale in materia di inquinamento acustico.

Articolo 2 - Riferimenti normativi

1. Il Regolamento è adottato dal Comune in ottemperanza di quanto previsto dall'articolo 6, comma 1, lettera e) della Legge n.447 del 26 Ottobre 1995 "Legge Quadro sull'inquinamento acustico" e dall'articolo 5, comma 5 della Legge Regionale n.52 del 20 Ottobre 2000 "*Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico*".

Articolo 3 - Definizioni

1. Attività rumorosa: attività causa di introduzione di rumore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo od alle attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramenti degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell'ambiente abitativo, dell'ambiente esterno o tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi.
2. Ambiente abitativo, di cui all'articolo 2 comma 1 lettera b) della L.447/95: ogni ambiente interno ad un edificio destinato alla permanenza di persone o di comunità ed utilizzato per le diverse attività umane, fatta eccezione per gli ambienti destinati ad attività produttive per i quali resta ferma la disciplina di cui al D.Lgs. n. 81 del 09/04/08 e s.m.i., salvo per quanto concerne l'immissione di rumore da sorgenti sonore esterne ai locali in cui si svolgono le attività produttive.
3. Ricettore: qualsiasi edificio adibito ad ambiente abitativo comprese le relative aree esterne di pertinenza, o ad attività lavorativa o ricreativa; aree naturalistiche vincolate, parchi pubblici e aree esterne destinate ad attività ricreative e allo svolgimento della vita sociale della collettività. Sono inoltre considerate ricettori le aree territoriali edificabili definite negli specifici decreti attuativi della L.447/95 e L.R.52/00.
4. Ricettore sensibile o sito sensibile: qualsiasi edificio, comprese le relative aree esterne di pertinenza, per il quale la quiete rappresenta un elemento

fondamentale, come ad esempio strutture scolastiche, ospedaliere, case di cura o di riposo, etc.

5. Persone esposte al rumore: una o più persone all'interno o all'esterno dell'ambiente abitativo, potenzialmente soggette al disturbo causato da una qualsiasi attività rumorosa.
6. Sorgenti sonore fisse, di cui all'articolo 2 comma 1 lettera c) della L.447/95: gli impianti tecnici degli edifici e le altre installazioni unite agli immobili anche in via transitoria il cui uso produca emissioni sonore; le infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali, marittime, industriali, artigianali, commerciali e agricole; i parcheggi; le aree adibite a stabilimenti di movimentazione merci; i depositi dei mezzi di trasporto persone e merci; gli autodromi, le piste motoristiche di prova, le aree adibite ad attività sportive e ricreative.
7. Sorgenti sonore mobili, di cui all'articolo 2 comma 1 lettera d) della L. n. 447/95: tutte le sorgenti sonore non comprese nell'articolo 3 comma 6.
8. Attività temporanea o a carattere temporaneo: attività di durata limitata nel tempo, stagionale, provvisoria o ad ubicazione variabile o mobile. Sono considerate tali anche le attività stagionali che si ripetono ciclicamente rispetto ad un periodo di osservazione di un anno, e le attività provvisorie svolte per necessità o urgenza in attesa di provvedere in modo definitivo.
9. Tecnico Competente in Acustica Ambientale: figura professionale cui è stato riconosciuto il possesso dei requisiti previsti dalla L. 447/95 e s.m.i., nonché dal D.Lgs. 42/2017 "Disposizioni in materia di armonizzazione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico, a norma dell'articolo 19, comma 2, lettere a), b), c), d), e), f) e h) della legge 30 ottobre 2014, n. 161".
10. Valori limite di emissione: il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa;
11. Valori limite di immissione: il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori;
12. Valore di attenzione: il valore di immissione, indipendente dalla tipologia della sorgente e dalla classificazione acustica del territorio della zona da proteggere, il cui superamento obbliga ad un intervento di mitigazione acustica e rende applicabili, laddove ricorrono i presupposti, le azioni previste all'articolo 9 della Legge 447/95 e s.m.i.;
13. Valori di qualità: i valori di rumore da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili, per realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla presente legge;
14. Valore limite di immissione specifico: valore massimo del contributo della sorgente sonora specifica misurato in ambiente esterno ovvero in facciata al ricettore.

Articolo 4 - Esclusioni

1. Sono escluse le problematiche inerenti all'esposizione al rumore per i lavoratori di cui al D.Lgs. n. 81 del 09/04/08 e s.m.i., gli aspetti legati al disturbo della quiete pubblica di cui all'articolo 659 del Codice Penale e gli aspetti inerenti la normale tollerabilità di cui all'articolo 844 del Codice Civile.

TITOLO II: DISPOSIZIONI PER SORGENTI RUMOROSE**Capo 1 - Geriche sorgenti sonore****Articolo 5 - Campo di applicazione**

1. In questo Capo vengono regolamentate le geriche sorgenti sonore fisse e mobili.
2. Sono escluse da quanto regolamentato in questo Capo le seguenti tipologie di sorgenti sonore:
 - lettera a) impianti tecnologici degli edifici, regolamentati al Capo 2;
 - lettera b) attività rumorose a carattere temporaneo, regolamentate al Capo 3;
 - lettera c) infrastrutture di trasporto, regolamentate al Capo 4;
 - lettera d) particolari sorgenti sonore, regolamentate al Capo 5.
3. Oltre a quanto previsto in questo Capo, i requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di pubblico spettacolo o di intrattenimento danzante, compresi i circoli privati in possesso della prescritta autorizzazione, nonché nei pubblici esercizi che utilizzano impianti elettroacustici di amplificazione e di diffusione sonora, in qualsiasi ambiente, sia chiuso che all'aperto, sono regolamentate altresì da quanto disposto dal D.P.C.M. n. 215 del 16/04/99 "*Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo*".

Articolo 6 - Limiti previsti

1. Ai sensi del D.P.C.M. 14/11/97 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore", le sorgenti sonore fisse sono tenute a rispettare i seguenti valori:
 - lettera a) valori limite di emissione;
 - lettera b) valori limite assoluti di immissione;
 - lettera c) valori limite differenziali di immissione;
 - lettera d) valori di attenzione;
 - lettera e) valori di qualità.

2. Ai sensi del D.P.C.M. 14/11/97, le sorgenti sonore mobili sono tenute a rispettare i seguenti valori:
 - lettera a) valori limite assoluti di immissione;
 - lettera b) valori limite differenziali di immissione;
 - lettera c) valori di attenzione;
 - lettera d) valori di qualità.
3. Ai sensi del D.P.C.M. 14/11/97, i singoli macchinari costituenti le sorgenti sonore fisse e le sorgenti sonore mobili devono rispettare i valori limite di emissione eventualmente previsti dalle proprie norme di omologazione e certificazione.
4. I valori di cui ai commi 1 e 2 sono riportati in Appendice.

Articolo 7 - Applicazione del criterio differenziale in presenza di più sorgenti disturbanti

1. Considerato che il criterio differenziale risulta applicabile unicamente ad una singola sorgente disturbante, il Comune, in aree caratterizzate dalla compresenza di più sorgenti rumorose causa di disturbo, si riserva la facoltà di applicare tale criterio all'insieme delle sorgenti.
2. Le tecniche di misura di cui al comma 1 sono riportate in Appendice.

Capo 2 - Rumore prodotto dagli impianti

Articolo 8 - Rumore prodotto dagli impianti tecnologici e dalle sorgenti sonore interne

1. Sono soggetti all'osservanza dei limiti di cui all'Allegato A del D.P.C.M. 5 dicembre 1997 gli impianti tecnologici, siano essi a funzionamento continuo o discontinuo, interni agli edifici o collocati in locali di pertinenza o comunque fisicamente solidali agli edifici stessi, limitatamente al disturbo provocato all'interno dell'edificio (ovvero qualora la trasmissione del rumore avvenga per via strutturale), quali a titolo esemplificativo: impianti di riscaldamento, aerazione, condizionamento, ascensori, montauto, scarichi idraulici, bagni, servizi igienici, rubinetteria, cancelli ad apertura motorizzata e similari.
2. Il disturbo provocato da semplici apparecchiature (quali elettrodomestici ed utensili), è demandata alle disposizioni stabilite nel Regolamento di Polizia Urbana e nei regolamenti di condominio.
3. I limiti di cui all'allegato A del D.P.C.M. 5 dicembre 1997 si applicano:
 - agli impianti installati successivamente all'entrata in vigore del suddetto decreto;

- agli impianti soggetti successivamente all'entrata in vigore del decreto a modifiche tali da implicare la potenziale variazione del livello di emissione sonora dell'impianto limitatamente alla parte oggetto di modifica;
- 4. Nel caso in cui, per un impianto di cui al comma 1 del presente articolo, installato antecedentemente all'entrata in vigore del D.P.C.M. 5 dicembre 1997, venga accertato il superamento dei limiti di cui all'Allegato A dello stesso, la Città ordina al proprietario l'adozione di soluzioni tecniche volte ad ottenere il rispetto della norma o, laddove non sussistano le condizioni di fattibilità tecnico/economica, la riduzione delle emissioni.
- 5. I limiti stabiliti dal D.P.C.M. 5 dicembre 1997 devono essere rispettati (fermo restando quanto previsto al comma 4 del presente articolo) anche negli ambienti abitativi degli edifici contigui a quello in cui è installata la sorgente sonora disturbante, a condizione che la propagazione del rumore avvenga per via strutturale.
- 6. Gli impianti tecnologici di cui al comma 1 del presente articolo, in quanto sorgenti sonore determinanti impatto acustico nei confronti dell'ambiente circostante, sono soggetti anche al rispetto dei limiti differenziali di cui all'articolo 4 del D.P.C.M. 14 novembre 1997, in corrispondenza dei ricettori esterni all'edificio, qualora la trasmissione del rumore avvenga per via aerea, indipendentemente dalla data di installazione.
- 7. Gli impianti tecnologici connessi con esigenze produttive, commerciali e professionali sono tenuti al rispetto dei limiti differenziali di cui all'articolo 4 del D.P.C.M. 14 novembre 1997. Tali impianti devono altresì rispettare gli orari di ufficio o di esercizio, fatto salvo specifiche esigenze tecniche.
- 8. Il funzionamento di impianti tecnologici non ad uso comune e delle sorgenti sonore interne (quali a titolo esemplificativo serrande, serramenti, cancelli e portoni, pompe di calore, caldaie, eccetera) degli edifici di cui al comma 1 non deve essere fonte di disturbo.

Capo 3 - Attività rumorose a carattere temporaneo

Sezione I - Aspetti generali

Articolo 9 - Campo di applicazione

1. In questo Capo vengono regolamentati, ai sensi dell'articolo 6 comma 1, lettera h), della L. 447/95 e degli articolo 5 comma 5 lettera c) e d) e articolo 9 della L.R. 52/00, gli spettacoli e le manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, nonché i cantieri e le attività che hanno carattere temporaneo, che possono originare rumore o comportano l'impiego di impianti rumorosi, di cui

all'articolo 3 comma 8. Le attività rumorose a carattere temporaneo sono elencate, in maniera non esaustiva, nei seguenti commi.

2. Gli spettacoli e le manifestazioni regolamentate nel dettaglio nella Sezione II, sono:
 - a) carri allegorici o rievocazioni storiche, processioni, bande musicali in marcia, pubblicità sonora su veicoli, luna park, circhi e feste popolari, eventi sportivi, mercati cittadini, fiere, ecc;
 - b) attività di intrattenimento, concerti, serate musicali, feste, balli, discoteche estive, "notte bianca", piano-bar, cinema e teatri all'aperto, poli attrattivi di persone, ecc.
3. I cantieri, regolamentati nel dettaglio nella Sezione III, sono:
 - a) cantieri edili, stradali o industriali anche collegati ad opere per cui è necessaria la valutazione previsionale di impatto acustico;
 - b) lavori edili in edifici esistenti, anche effettuati in proprio, per la ristrutturazione di locali a qualunque scopo destinati.
4. Altre attività rumorose a carattere temporaneo o assimilabili che possono originare rumore o comportano l'impiego di impianti rumorosi, regolamentate nel dettaglio nella Sezione IV, sono:
 - a) manutenzione di aree verdi pubbliche o private e manutenzione del suolo pubblico;
 - b) spazzamento aree mercatali, igiene del suolo, spazzamento strade, raccolta e compattamento dei rifiuti solidi urbani;
 - c) cave, attività di escavazione e/o trattamento di inerti;
 - d) attività agricole, forestali, a bosco.

Articolo 10 - Riferimenti normativi

1. Le attività rumorose a carattere temporaneo sono regolamentate ai sensi dell'articolo 6 comma 1 lettera h) della L.447/95 e dell'articolo 5 comma 5 lettera c) e d) e articolo 9 della L.R. 52/00.
2. I criteri per il rilascio delle autorizzazioni per le attività rumorose a carattere temporaneo da parte dei Comuni sono stabiliti dalla D.G.R. n.24-4049 del 27/06/12 "Disposizioni per il rilascio da parte delle Amministrazioni comunali delle autorizzazioni in deroga ai valori limite per le attività temporanee, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera b) della l.r. 25 ottobre 2000, n. 52".

Articolo 11 - Disposizioni generali

1. Le attività a carattere temporaneo che possono originare rumore di cui all'articolo 9 necessitano di specifica autorizzazione da parte del Comune. Nel caso in cui si preveda che le attività possano causare il superamento dei limiti

di cui all'articolo 6, l'autorizzazione può essere rilasciata anche in deroga a tali limiti.

2. L'autorizzazione può contenere l'indicazione di limitazioni temporali, limitazioni di livello sonoro e prescrizioni di natura tecnica, organizzativa e procedurale atte a ridurre al minimo il fastidio o il disturbo indotto alla popolazione.
3. Il Comune può richiedere, ad integrazione delle domande di autorizzazione, la predisposizione di una valutazione tecnica redatta da Tecnico Competente in Acustica Ambientale, anche nei casi in cui tale integrazione non è esplicitamente prevista.
4. Il Comune può richiedere, nell'atto di autorizzazione o durante lo svolgimento dell'attività, che sia dato incarico ad un Tecnico Competente in Acustica Ambientale di verificare il rispetto dei limiti prescritti attraverso opportuni rilievi fonometrici.
5. Il Comune, anche a seguito di sopralluogo da parte degli organi di controllo competenti, può comunque imporre nel corso dell'attività limitazioni di orario e l'adozione di accorgimenti al fine di ridurre l'inquinamento acustico.
6. Per i siti particolarmente critici, qualora si renda necessario, il Comune conserva un registro delle deroghe rilasciate, anche al fine di motivare eventuali prescrizioni, dinieghi o revoche.
7. L'autorizzazione in deroga richiesta in prossimità di aree di Classe I del Piano di Classificazione Acustica, caratterizzate dalla presenza di strutture scolastiche (limitatamente l'orario di svolgimento dell'attività didattica) e ospedaliere, case di riposo o altri ricettori sensibili, può essere soggetta a specifiche prescrizioni ai fini di una maggiore tutela.

Articolo 12 - Autorizzazioni

1. Le attività a carattere temporaneo di cui all'articolo 9 che non rispettano i limiti di cui all'articolo 6 possono essere autorizzate in deroga. Le autorizzazioni in deroga sono distinte in:
 - a) autorizzazioni senza istanza;
 - b) autorizzazioni con procedura semplificata (*Comunicazione*), secondo il modello predisposto dall'ente;
 - c) autorizzazioni con procedura ordinaria (*Istanza di Autorizzazione*), secondo il modello predisposto dall'ente. Tale istanza è corredata da Valutazione Previsionale di Impatto Acustico, redatta da Tecnico Competente in Acustica Ambientale, nel rispetto dei criteri di cui all'art. 36, comma 2.
2. Le Comunicazioni di cui al comma 1 lettera b) devono essere presentate presso il Comune almeno 15 giorni prima dell'inizio dell'attività. Le attività sono autorizzate in assenza di diniego del Comune entro i 10 giorni successivi al ricevimento della Comunicazione. In caso di mancata comunicazione di diniego

del Comune entro il predetto termine, le attività rumorose oggetto di Comunicazione si intendono autorizzate, fermo restando che lo svolgimento delle stesse deve avvenire nel rispetto delle disposizioni contenute nel presente Regolamento e che è responsabilità del Dichiarante rispettare gli orari ed i giorni consentiti dal Regolamento.

3. Le Istanze di Autorizzazione di cui al comma 1 lettera c) devono essere presentate presso il Comune almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'attività. Fatta salva la possibilità di diniego del Comune entro i 20 gg successivi al ricevimento dell'istanza, l'autorizzazione è di norma rilasciata entro la data di inizio dell'attività. In caso di mancata comunicazione di diniego del Comune entro il predetto termine, le attività rumorose oggetto di Istanza si intendono autorizzate.

Articolo 13 - Limiti derogabili

1. I limiti derogabili sono quelli previsti per le generiche sorgenti sonore di cui all'articolo 6.
2. L'autorizzazione in deroga esclude sempre l'applicazione dei limiti differenziali di immissione. In casi particolari, ad esempio nel caso in cui il rumore immesso nell'ambiente abitativo potenzialmente disturbato provenga dall'interno dell'edificio, sarà possibile imporre specifiche limitazioni al livello differenziale di immissione, anche stabilendo valori limite differenti da quelli previsti dalla normativa.
3. L'autorizzazione in deroga esclude sempre l'applicazione dei fattori correttivi del rumore ambientale qualora previsti dalla normativa.

Articolo 14 - Obblighi del titolare dell'autorizzazione

1. Il titolare dell'autorizzazione deve adottare in ogni fase temporale tutti gli accorgimenti tecnici e comportamentali economicamente fattibili per ridurre al minimo l'emissione sonora delle sorgenti rumorose utilizzate e minimizzare l'impatto acustico prodotto.
2. Il titolare dell'autorizzazione, quando informato direttamente dalla popolazione di una situazione di disagio o disturbo, deve ricercare soluzioni tecniche di tipo pratico finalizzate alla mitigazione del disturbo lamentato.
3. Il titolare dell'autorizzazione deve informare circa il contenuto dell'autorizzazione tutti i soggetti coinvolti nell'attività (lavoratori, operai, dj, concertisti, etc).

Articolo 15 - Revoche

1. Qualsiasi autorizzazione, rilasciata a seguito di istanza o prevista da specifiche disposizioni regolamentari, può essere revocata in caso di non rispetto dei criteri stabiliti.

2. Qualsiasi autorizzazione può inoltre essere revocata qualora sussistano condizioni di grave disturbo della popolazione, o qualora emergano problematiche non previste al momento del rilascio dell'autorizzazione.

Sezione II Spettacoli e manifestazioni

Articolo 16 - Autorizzazioni in deroga per spettacoli e manifestazioni

1. Autorizzazioni senza istanza:

Si intendono autorizzate al superamento dei valori limite, senza presentazione di istanza, le seguenti attività:

1.1 Spettacoli e manifestazioni quali:

- carri allegorici o rievocazioni storiche, processioni, bande musicali in marcia, pubblicità sonora su veicoli, spettacoli viaggianti (eccetto luna park), circhi e feste popolari, eventi sportivi, fiere, ecc;
- attività di intrattenimento, concerti, serate musicali, feste, balli, piano-bar, cinema e teatri all'aperto, poli attrattivi di persone, ecc.;

nel rispetto delle seguenti condizioni:

- a) durata massima complessiva fino a 3 giorni all'anno (anche non consecutivi), tra le ore 09:00 e le ore 22:00;
- b) immissioni sonore, da rispettare in facciata agli edifici in cui vi siano persone esposte al rumore, non superiori al limite di 70 dB(A), inteso come livello equivalente misurato su qualsiasi intervallo di 60 minuti secondo le modalità descritte nel D.M.A. 16/03/98 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico";

1.2 Festa del patrono cittadino o altre manifestazioni pubbliche organizzate dalla Città di Grugliasco, di durata complessiva massima fino a 3 giorni all'anno (anche non consecutivi) e che si concludono entro le ore 24,00;

1.3 Mercati ordinari cittadini, nel rispetto degli orari e dei giorni di svolgimento definiti nei Regolamenti Comunali di riferimento.

2. Autorizzazioni con procedura semplificata (Comunicazione):

2.1 Si intendono autorizzate al superamento dei valori limite con procedura semplificata di cui all'articolo 12 comma 1 lettera b), le seguenti attività:

- carri allegorici o rievocazioni storiche, processioni, bande musicali in marcia, pubblicità sonora su veicoli, spettacoli viaggianti (eccetto luna park), circhi e feste popolari, eventi sportivi, fiere, ecc;

- attività di intrattenimento, concerti, serate musicali, feste, balli, discoteche estive, "notte bianca", piano-bar, cinema e teatri all'aperto, poli attrattivi di persone, ecc.;

nel rispetto delle seguenti condizioni:

- a) durata complessiva, per ogni sito, fino a 30 giorni all'anno, anche non consecutivi, con svolgimento nell'orario ricompreso tra le ore 09:00 e le ore 22:00;
- b) durata complessiva, per ogni sito, fino a 3 giorni all'anno, anche non consecutivi, con svolgimento nell'orario ricompreso tra le ore 22:00 e le ore 24:00;
- c) immissioni sonore, da rispettare in facciata agli edifici in cui vi siano persone esposte al rumore, non superiori al limite di 70 dB(A), inteso come livello equivalente misurato su qualsiasi intervallo di 60 minuti secondo le modalità descritte nel D.M.A. 16/03/98 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico".

2.2 Sono, altresì, autorizzate con procedura semplificata di cui all'articolo 12 comma 1 lettera b), le attività di luna park, alle seguenti condizioni:

- a) durata massima complessiva fino a 3 giorni all'anno (anche non consecutivi), tra le ore 09:00 e le ore 22:00;
- b) immissioni sonore, da rispettare in facciata agli edifici in cui vi siano persone esposte al rumore, non superiori al limite di 70 dB(A), inteso come livello equivalente misurato su qualsiasi intervallo di 60 minuti secondo le modalità descritte nel D.M.A. 16/03/98 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico".

3. Autorizzazioni con procedura ordinaria (Istanza):

3.1 Possono essere autorizzate al superamento dei valori limite, previa presentazione di istanza ordinaria ai sensi dell'articolo 12 comma 1 lettera c), le seguenti attività:

- carri allegorici o rievocazioni storiche, processioni, bande musicali in marcia, pubblicità sonora su veicoli, spettacoli viaggianti, luna park, circhi e feste popolari, eventi sportivi, fiere, ecc;
- attività di intrattenimento, concerti, serate musicali, feste, balli, discoteche estive, "notte bianca", piano-bar, cinema e teatri all'aperto, poli attrattivi di persone, ecc.;

che non ricadono nelle disposizioni contenute ai precedenti commi 1 e 2 del presente articolo, comprese quelle svolte al di fuori degli orari sopra stabiliti.

- 3.2 Le attività di cui al precedente comma 3.1, possono essere autorizzate per un massimo di 30 giorni all'anno, anche non consecutivi, per ogni sito.
- 3.3 L'autorizzazione reca l'indicazione dei limiti temporali, delle prescrizioni di natura tecnica atte a ridurre al minimo il disturbo e delle eventuali limitazioni di livello sonoro.
- 3.4 Laddove l'istanza di autorizzazione interessi un sito critico con presenza di ricettori particolarmente sensibili (quali, ad esempio, case di riposo, ospedali, etc.), il Comune si riserva di richiedere modifiche alla durata, agli orari e ai limiti di immissione sonora previsti ovvero di non autorizzare la manifestazione richiesta.
- 3.5 L'istanza è corredata dalla relazione di Valutazione Previsionale di Impatto Acustico redatta da Tecnico riconosciuto Competente in Acustica Ambientale, ai sensi dell'art. 2, commi 7 e 8 della Legge n. 447/1995.
- 3.6 Al fine di garantire il rispetto dei limiti previsti nella Valutazione presentata, è necessario dotare gli strumenti e gli impianti audio di idonei dispositivi antimanomissione, ai sensi dell'art. 6 del D.P.C.M. 16/04/99 n. 215, ed individuare un soggetto responsabile che risponderà di eventuali difformità da quanto dichiarato. La Valutazione dovrà, quindi, contenere le informazioni al riguardo.
- 3.7 Il Comune può imporre prescrizioni tecniche per il contenimento dell'inquinamento acustico ulteriori a quelle proposte dal richiedente.
4. Le attività di cui al presente articolo, per le quali sia previsto il superamento dei limiti di cui all'articolo 6, devono svolgersi preferibilmente nei siti individuati secondo i criteri della D.G.R. 06/08/2001, n. 85-3802 "Linee guida regionali per la classificazione acustica del territorio", successivamente modificata con D.G.R. n. 56-6162 del 15/12/2017, e riportati nella Tavola 2 allegata al Piano di Classificazione Acustica Comunale.

Articolo 17 - Esclusioni

1. Le autorizzazioni concernenti attività motoristiche di autodromi, piste motoristiche di prova, sono rilasciate secondo le modalità previste dal D.P.R. n. 304 del 03/04/01 "Regolamento recante disciplina delle emissioni sonore prodotte nello svolgimento delle attività motoristiche, a norma dell'articolo 11 della legge 26 novembre 1995, n.447"

Sezione III – Cantieri

Articolo 18 - Autorizzazioni per cantieri

1. Autorizzazioni senza istanza:

Si intendono autorizzati al superamento dei valori limite, senza presentazione di istanza:

- i cantieri edili, stradali o industriali anche collegati ad opere per cui è necessaria la valutazione previsionale di impatto acustico;
- i lavori edili in edifici esistenti, anche effettuati in proprio, per la ristrutturazione di locali a qualunque scopo destinati;

nel rispetto delle seguenti condizioni:

- a) cantieri attivati per il ripristino urgente e inderogabile di servizi di primaria utilità e limitatamente al periodo necessario all'esecuzione dell'intervento di emergenza, quali ad esempio l'erogazione dell'acqua potabile, dell'energia elettrica, del gas e della telefonia, lo smaltimento delle acque reflue, il ripristino di infrastrutture dei trasporti, nonché qualunque altro intervento finalizzato al contenimento di situazioni di pericolo immediato per l'incolumità delle persone o per la salvaguardia dell'ambiente;
- b) cantieri di durata inferiore a 3 giorni feriali, nel caso in cui il rumore immesso nell'ambiente abitativo potenzialmente disturbato provenga dall'esterno dell'edificio, operanti nella fascia oraria compresa tra le ore 8:00 e le ore 20:00 e le cui immissioni sonore, da verificarsi in facciata agli edifici in cui vi siano persone esposte al rumore, non superino il limite di 70 dB(A), inteso come livello equivalente misurato su qualsiasi intervallo di 60 minuti secondo le modalità descritte nel D.M.A. 16/03/98 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico";
- c) lavori edili in edifici esistenti per la ristrutturazione di locali a qualunque scopo destinati, nel caso in cui il rumore immesso nell'ambiente abitativo potenzialmente disturbato provenga dall'interno dell'edificio, effettuati tra le ore 8:00 e le ore 20:00 nei giorni feriali.

2. Autorizzazioni con procedura semplificata (Comunicazione):

Si intendono autorizzati con procedura semplificata di cui all'articolo 12 comma 1 lettera b):

- cantieri edili, stradali o industriali anche collegati ad opere per cui è necessaria la valutazione previsionale di impatto acustico;
- lavori edili in edifici esistenti, anche effettuati in proprio, per la ristrutturazione di locali a qualunque scopo destinati;

nel rispetto delle seguenti condizioni:

- a) allestimento in aree non assegnate alla Classe I del Piano di Classificazione Acustica e comunque tali da non interessare acusticamente aree di Classe I;
- b) orario di attività compreso fra le ore 8:00 e le 20:00 con pausa di almeno 60 minuti fra le 12:00 e le 15.00;
- c) utilizzo di macchinari conformi alle direttive CE in materia di emissione acustica;
- d) immissioni sonore, da rispettare in facciata agli edifici in cui vi siano persone esposte al rumore, non superiori al limite di 70 dB(A), inteso come livello equivalente misurato su qualsiasi intervallo di 1 ora secondo le modalità descritte nel D.M.A. 16/03/98 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico";
- e) durata complessiva delle attività fino a 60 giorni.

3. Autorizzazioni con procedura ordinaria (Istanza):

3.1 I seguenti cantieri:

- cantieri edili, stradali o industriali anche collegati ad opere per cui è necessaria la valutazione previsionale di impatto acustico;
- lavori edili in edifici esistenti, anche effettuati in proprio, per la ristrutturazione di locali a qualunque scopo destinati;

che non rientrano nei casi elencati ai precedenti commi 1 e 2 del presente articolo, compresi quelli svolti al di fuori degli orari sopra stabiliti devono essere preventivamente autorizzate dal Comune, previa presentazione di istanza ordinaria ai sensi dell'articolo 12 comma 1 lettera c).

3.2 L'autorizzazione reca l'indicazione dei limiti temporali, delle prescrizioni di natura tecnica atte a ridurre al minimo il disturbo e delle eventuali limitazioni di livello sonoro.

3.3 L'istanza è corredata da relazione tecnica predisposta da Tecnico riconosciuto Competente in Acustica Ambientale, ai sensi dell'art. 2, commi 7 e 8 della Legge n. 447/1995. Il Comune può imporre prescrizioni tecniche per il contenimento dell'inquinamento acustico ulteriori a quelle proposte dal richiedente.

Articolo 19 - Livelli sonori e prescrizioni tecniche

1. I limiti massimi di immissione sonora autorizzabili in deroga, con procedura ordinaria, per le attività di cantiere di cui all'articolo 18, comma 3 del presente regolamento, da verificarsi in facciata al ricettore più esposto secondo le modalità descritte nell'Allegato C del D.M. 16 marzo 1998, sono indicati in funzione della fascia oraria nel seguente schema:

- giorni feriali:
 - Leq = 75 dB(A) su qualsiasi intervallo di 1 ora nelle fasce orarie 8:00-12:00 e 14:00-20:00;
 - Leq = 70 dB(A) su qualsiasi intervallo di 1 ora nella fascia oraria 12:00-14:00;
 - Leq = 70 dB(A) mediato sull'intera fascia oraria 8:00 - 20:00;
 - Leq = 65 dB(A) su qualsiasi intervallo di 15 minuti nella fascia oraria 20:00-8:00;
 - Leq = 60 dB(A) mediato sull'intera fascia oraria 20:00 - 8:00;

negli orari per i quali è rilasciata autorizzazione in deroga, non si applicano i limiti differenziali di cui all'articolo 4 del D.P.C.M. 14 novembre 1997;
 - giorni prefestivi:
 - Leq = 75 dB(A) su qualsiasi intervallo di 1 ora nella fascia oraria 8:00-12:00;
 - Leq = 70 dB(A) su qualsiasi intervallo di 1 ora nella fascia oraria 12:00-14:00;

negli orari per i quali è rilasciata autorizzazione in deroga, non si applicano i limiti differenziali di cui all'articolo 4 del D.P.C.M. 14 novembre 1997;
2. Nei confronti di strutture scolastiche (limitatamente l'orario di svolgimento dell'attività didattica) e ospedaliere, o altri ricettori sensibili (es. case di riposo), i limiti di cui sopra sono ridotti di 5 dB(A). Per tali ricettori sensibili nel caso la propagazione del rumore avvenga prevalentemente per via interna potranno essere imposte inoltre specifiche limitazioni ai livelli interni di immissione, ad eccezione dei lavori edili in edifici esistenti per la ristrutturazione di locali a qualunque scopo destinati, per i quali si applica esclusivamente quanto previsto dall'articolo 18 comma 1 lettera b) del presente regolamento.
 3. In casi particolari, il Comune può autorizzare lo svolgimento di attività di cantiere con limiti ed orari e giorni differenti da quelli indicati ai commi 3 e 4 precedenti, a condizione che siano adottati tutti gli accorgimenti (anche organizzativi) tecnicamente ed economicamente fattibili per minimizzare l'impatto acustico sugli ambienti di vita esposti.
 4. Il Comune può prescrivere nell'atto di autorizzazione che, in occasione di determinate lavorazioni rumorose, sia dato incarico ad un Tecnico Competente in Acustica Ambientale (articolo 2, commi 6 e 7 della Legge n. 447/1995) di verificare il reale rispetto dei limiti prescritti e di fare pervenire alla Città la relativa attestazione;
 5. Le emissioni sonore di macchine e impianti operanti nei cantieri di cui all'articolo 18 del presente regolamento devono essere conformi alle vigenti normative, italiane e comunitarie. Le macchine e impianti non considerate nella suddetta normativa dovranno essere mantenute in modo tale da contenere l'incremento delle emissioni rumorose rispetto alle caratteristiche originarie e il

loro utilizzo dovrà essere soggetto a tutti gli accorgimenti possibili per ridurre la rumorosità.

Articolo 20 - Casi particolari

1. Lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 18 con disposizioni differenti da quanto stabilito negli articoli precedenti può essere autorizzato previa Delibera della Giunta Comunale.

Sezione IV - Altre attività rumorose temporanee

Articolo 21 - Manutenzione aree verdi e suolo pubblico

1. Le attività di manutenzione di aree verdi pubbliche e del suolo pubblico per le opere di pronto intervento (taglio erba, potatura, manutenzione manto stradale, etc) di cui all'articolo 9 comma 4 lettera a), anche svolte da imprese appaltatrici, effettuate con macchinari rumorosi (quali macchine da giardinaggio elettriche o con motore a scoppio, etc), da svolgersi in zone in cui vi sono persone esposte al rumore, sono autorizzate, anche in deroga ai limiti di cui all'articolo 6, senza istanza;
2. Le attività di manutenzione di aree verdi private (taglio erba, potatura, etc) di cui all'articolo 9 comma 4 lettera a), anche svolte da imprese, effettuate con macchinari rumorosi (macchine da giardinaggio elettriche o con motore a scoppio, etc), da svolgersi in zone in cui vi sono persone esposte al rumore, vengono regolamentate come riportato di seguito:
 - a) le attività che si svolgono tra le ore 08:00 e le ore 13:00 e tra le ore 14:00 e le ore 19:00 nei giorni feriali escluso il sabato e tra le ore 09:00 e le ore 12:00 e tra le ore 15:00 e le ore 19:00 nei giorni festivi e al sabato, sono autorizzate, anche in deroga ai limiti di cui all'articolo 6, senza istanza;
 - b) le attività che si svolgono in orari diversi da tali fasce orarie vengono autorizzate con procedura semplificata di cui all'articolo 12 comma 1 lettera b).

Articolo 22 - Spazzamento aree mercatali e attività di igiene del suolo

1. Le attività di spazzamento aree mercatali, igiene del suolo, spazzamento strade, raccolta e compattamento dei rifiuti solidi urbani, di cui all'articolo 9 comma 4 lettera b), anche svolte da imprese appaltatrici, effettuate con macchinari rumorosi anche in zone in cui vi sono ricettori, si possono svolgere tra le ore 05:30 e le ore 24:00 e si intendono autorizzate, anche in deroga ai limiti di cui all'articolo 6, senza istanza.

Articolo 23 - Cave, attività di escavazione, attività agricole e forestali

1. Le attività svolte nelle cave o le attività di escavazione e/o trattamento di inerti, di cui all'articolo 9 comma 4 lettera c), se a carattere temporaneo, possono essere autorizzate a seguito di istanza al Comune, qualora venga previsto il superamento dei limiti di cui all'articolo 6.
2. Le attività agricole, forestali e a bosco non industriali, di cui all'articolo 9 comma 4 lettera d), se a carattere temporaneo, si intendono autorizzate anche in deroga ai limiti di cui all'articolo 6, se applicabili, senza che venga fatta esplicita richiesta. Tuttavia, devono essere adottati tutti gli accorgimenti al fine di evitare disturbo ad eventuali persone esposte al rumore.

Capo 4 - Infrastrutture di trasporto**Articolo 24 - Campo di applicazione**

1. In questo Capo viene regolamentato l'inquinamento acustico avente origine dal traffico veicolare e ferroviario.
2. In questo Capo vengono altresì regolamentate specifiche sorgenti disturbanti connesse con le infrastrutture di trasporto di cui al comma 1 non esplicitamente disciplinate dalla normativa, quali ad esempio:
 - a) rumore dei dossi artificiali o attraversamenti pedonali anche in pavé;
 - b) rumore dovuto a tombini, grate di scolo, buche o manto stradale dissestato;
 - c) accensione motori di autobus o pullman in deposito negli stabilimenti;
 - d) posizione fermate o capolinea;
 - e) stridio o cigolio di convogli ferroviari;
 - f) diffusione sonora con megafoni per avvisi di servizio o per gli utenti nelle stazioni o scali ferroviari;
 - g) rumore dei trasformatori delle sottostazioni elettriche delle ferrovie o simili;
 - h) dispositivi acustici dei passaggi a livello.

Articolo 25 - Infrastrutture di trasporto stradale

1. La regolamentazione delle infrastrutture di trasporto stradale è quella disposta dal D.P.R. n.142 del 30/03/04 "Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare, a norma dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n.447".
2. Il Comune, tenendo conto della classificazione delle strade, recepisce i valori limite di immissione previsti dal D.P.R.142/04 per le strade di tipo "A", "B", "C"

e "D" e assegna, nei casi di competenza, i valori limite di immissione per le strade di tipo "E" ed "F", integrando quanto già predisposto con l'adozione del Piano di Classificazione Acustica (cfr. Appendice).

3. I valori limite per le infrastrutture di trasporto stradale di cui al comma 2 vengono riportati in Appendice.
4. Ai sensi dell'articolo 6 comma 1 lettera f) della L. 447/95 e s.m.i. e dell'articolo 5 comma 5 lettera a) della L.R. 52/00 e s.m.i., per ciò che concerne la rilevazione e il controllo delle emissioni sonore prodotte dai singoli veicoli, nonché lo stato manutentivo e la conduzione dei veicoli stessi, il contenimento è attuato tramite il controllo del rispetto delle indicazioni e prescrizioni di cui al D.lgs. n. 285 del 30/04/92 "Nuovo Codice della Strada" e s.m.i..
5. Le competenze della Città in merito al contenimento delle emissioni acustiche da traffico veicolare si esercitano in via prioritaria attraverso i Piani di Risanamento cui al Decreto Ministeriale 29 novembre 2000 "Criteri per la predisposizione, da parte delle società e degli enti gestori dei servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, dei piani degli interventi di contenimento e abbattimento del rumore", opportunamente coordinati con gli strumenti di pianificazione del traffico e della mobilità e il Piano di Risanamento Acustico Comunale, anche nel quadro del Piano d'Azione di cui al D.Lgs. n. 194/2005 Attuazione della direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale.

Articolo 26 - Infrastrutture di trasporto ferroviario

1. La regolamentazione delle infrastrutture di trasporto ferroviario è quella disposta dal D.P.R. n. 459 del 18/11/98 "Regolamento recante norme di esecuzione dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, in materia di inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario".

Articolo 27 - Disposizioni per specifiche sorgenti disturbanti

1. Qualora le sorgenti di cui all'articolo 24 comma 2 siano causa di fastidio o disturbo, le società e gli enti gestori, compreso il Comune, devono attivarsi al fine di individuare le risoluzioni di natura tecnica, organizzativa e procedurale atte ad eliminare o ridurre al minimo il disturbo lamentato, anche se non esplicitamente previsto dalla normativa compresi fenomeni vibratorii fonte di disturbo nelle abitazioni.

Capo 5 - Particolari sorgenti rumorose

Articolo 28 - Campo di applicazione

1. In questo Capo vengono regolamentate particolari sorgenti rumorose o attività che comportano l'impiego di impianti rumorosi e che si svolgono al chiuso o all'aperto, o in locali coperti ma privi di una delle pareti di delimitazione con l'esterno.
2. Le sorgenti sonore e le attività relative al presente articolo sono elencate di seguito, in modo non esaustivo:
 - a) attività svolte nelle abitazioni;
 - b) dispositivi di allarme o antifurto;
 - c) campane e simili.

Articolo 29 - Attività svolte nelle abitazioni

1. La regolamentazione delle attività svolte a fini privati nelle abitazioni, quali ad esempio l'uso di apparecchi di qualsiasi specie per la riproduzione della musica, nonché di apparecchi radiofonici e televisivi, strumenti musicali ed eventuali impianti elettroacustici annessi, l'uso di elettrodomestici, quali ad esempio lavastoviglie e lavatrici, è demandata alle disposizioni stabilite nel Regolamento di Polizia Urbana e nei regolamenti di condominio.

Articolo 30 - Dispositivi di allarme o antifurto

1. I dispositivi acustici di allarme o antifurto installati sui veicoli, fermo restando quanto prescritto in proposito dal Codice della Strada, devono essere regolati affinché il segnale acustico non superi i limiti fissati dalle disposizioni vigenti. Il segnale non deve superare la durata complessiva di minuti 15 (quindici) minuti primi, ancorché sia intermittente.
2. I dispositivi acustici antifurto installati in abitazioni, uffici, negozi, stabilimenti, oltre a rispettare i limiti fissati dalle disposizioni vigenti, devono essere regolati affinché il segnale acustico non superi la durata complessiva, ancorché sia intermittente, di 15 (quindici) minuti primi.

Articolo 31 Campane e simili

1. Le campane, megafoni o impianti elettroacustici utilizzati per segnalazione oraria, devono essere tacitate nella fascia oraria dalle 22,00 alle 7,00.
2. Le sorgenti sonore di cui al comma 1) e per fini legati alle attività di culto devono altresì limitarsi in intensità e frequenza allo stretto necessario, in relazione all'eventuale disturbo arrecato alla popolazione residente. La

risoluzione delle problematiche di disturbo deve essere ricercata con accordi tra le parti interessate.

TITOLO III: PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO

Capo 1 - Piano di Classificazione Acustica

Articolo 32 - Piano di Classificazione Acustica

1. Il Piano di Classificazione Acustica del territorio comunale viene predisposto e adottato ai sensi dell'articolo 6 della L.447/95 e dell'articolo 6 della L.R.52/00.
2. Il Piano di Classificazione Acustica suddivide il territorio comunale in zone omogenee dal punto di vista della classe acustica. Le classi acustiche vengono riportate in Appendice.
3. Il Piano di Classificazione Acustica definisce inoltre le fasce di pertinenza delle infrastrutture di trasporto e le aree destinate a manifestazioni a carattere temporaneo o mobile oppure all'aperto.
4. Ai sensi del D.P.C.M. 14/11/97, per ciascuna classe acustica di cui al comma 2, sono definiti i valori limite di emissione, i valori limite assoluti di immissione, i valori di attenzione e i valori di qualità, riportati in Appendice.
5. Il Piano di Classificazione Acustica integra gli strumenti urbanistici vigenti.

Articolo 33 - Modifiche del Piano

1. Si definisce "modifica" del Piano di Classificazione Acustica ogni variazione della suddivisione del territorio comunale di cui all'articolo 32 comma 2 indipendente da strumenti urbanistici o da piani e programmi di cui all'articolo 34 comma 3.
2. Le modifiche del Piano di Classificazione Acustica devono rispettare i criteri definiti nella D.G.R. n. 85-3802 del 06/08/01, osservando il divieto di creare nuovi contatti di aree con valori di qualità che si discostano in misura superiore a 5 dB.
3. Le modifiche del Piano di Classificazione Acustica vengono adottate, limitatamente alle porzioni di territorio interessate dalla modifica, con la procedura di cui all'articolo 7 della L.R. 52/00.
4. Ai sensi dell'art. 7 c. 6-bis L.R. 52/00, la modifica o revisione della classificazione acustica, ove attuata in sede di predisposizione o modifica degli strumenti urbanistici secondo le procedure di cui alla L.R. 56/77 (Tutela ed uso del suolo), è svolta contestualmente a tali procedure.

Articolo 34 - Verifica di Compatibilità

1. La Verifica di Compatibilità costituisce la documentazione necessaria a verificare che gli strumenti urbanistici o i piani e programmi, di cui al successivo comma 3, rispettino quanto stabilito nel Piano di Classificazione Acustica.
2. La Verifica di Compatibilità è una documentazione redatta ad opera di un Tecnico Competente in Acustica Ambientale nel rispetto dei criteri definiti nella D.G.R. n. 85-3802 del 06/08/01.
3. Gli strumenti urbanistici e i piani e i programmi di cui al comma 1, di cui all'articolo 33 comma 1 e di cui all'articolo 35 comma 1, sono i seguenti:
 - a) revisioni o varianti di Piano Regolatore Generale Comunale (P.R.G.C.);
 - b) programmi urbanistici e loro varianti per l'attuazione delle previsioni di P.R.G.C.;
 - c) strumenti urbanistici esecutivi e loro varianti per l'attuazione delle previsioni di P.R.G.C.;
 - d) piani e programmi soggetti a verifica di compatibilità ambientale ai sensi dell'articolo 20 della L.R. n.40 del 14/12/98 "Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione".
4. La Verifica di Compatibilità viene predisposta nell'ambito delle procedure di adozione e approvazione degli strumenti urbanistici o dei piani e programmi di cui al comma 3.
5. La Verifica di Compatibilità nell'ambito delle procedure di adozione e approvazione di cui al comma 3 lettere b) e c) è sottoposta a revisione in caso di attuazioni parziali non conformi a quanto originariamente previsto.
6. La Verifica di Compatibilità è predisposta dal soggetto proponente gli strumenti urbanistici o i piani e i programmi di cui comma 3.
7. La Verifica di Compatibilità può prevedere prescrizioni normative e indicazioni puntuali atte a evitare l'insorgenza di situazioni acusticamente critiche.
8. Il Comune si riserva la possibilità di richiedere, ad integrazione della Verifica di Compatibilità, l'esecuzione di una campagna di rilievi fonometrici per la caratterizzazione acustica della porzione di territorio in esame. Qualora la Verifica di Compatibilità sia in carico al Comune, il Comune stesso avrà facoltà di effettuare tale integrazione.
9. In caso la Verifica di Compatibilità evidenzi una difformità con quanto stabilito nel Piano di Classificazione Acustica, occorre integrare la documentazione con una proposta di revisione del Piano stesso, secondo quanto previsto all'articolo 35, limitatamente alle porzioni di territorio interessate dalle variazioni dal punto di vista acustico.

Articolo 35 - Revisioni del Piano

1. Si definisce "revisione" del Piano di Classificazione Acustica ogni variazione della suddivisione del territorio comunale di cui all'articolo 32 comma 2 conseguente a strumenti urbanistici o a piani e programmi di cui all'articolo 34 comma 3.
2. Nei casi di cui all'articolo 34 comma 9 è necessario predisporre la revisione del Piano di Classificazione Acustica, limitatamente alle porzioni di territorio interessate dalle variazioni dal punto di vista acustico.
3. Le revisioni del Piano di Classificazione Acustica devono rispettare i criteri definiti nella D.G.R. n. 85-3802 del 06/08/01, osservando il divieto di creare nuovi contatti di aree con valori di qualità che si discostano in misura superiore a 5 dB.
4. Le revisioni del Piano di Classificazione Acustica vengono adottate, limitatamente alle porzioni di territorio interessate dalla modifica, con la procedura di cui all'articolo 7 della L.R. 52/00.

Capo 2 - Approvazione strumenti urbanistici esecutivi, rilascio permessi e autorizzazioni**Articolo 36 - Valutazione Previsionale di Impatto Acustico**

1. Ai sensi dell'articolo 2 comma 1 della L.R. 52/00, per impatto acustico si intendono gli effetti indotti e le variazioni delle condizioni sonore preesistenti in una determinata porzione di territorio, dovute all'inserimento di nuove infrastrutture, opere, impianti, attività o manifestazioni.
2. La Valutazione Previsionale di Impatto Acustico è una documentazione redatta ad opera di un Tecnico Competente in Acustica Ambientale, secondo i criteri stabiliti dalla D.G.R. n.9-11616 del 02/02/2004 "*Legge regionale 25 ottobre 2000, n.52 – art.3, comma 3, lettera c). Criteri per la redazione della documentazione di impatto acustico*" e s.m.i.. Tale documentazione deve essere sottoscritta da Tecnico Competente in Acustica Ambientale e controfirmata dal proponente.
3. Ai sensi dell'art. 10, della L.R. 52/2000 e s.m.i., la Valutazione Previsionale di Impatto Acustico è obbligatoria per la realizzazione, la modifica o il potenziamento delle opere, infrastrutture o insediamenti indicati nell'articolo 8, commi 1, 2 e 4 della Legge 447/95 e s.m.i., tendendo conto anche delle disposizioni contenute nella D.G.R. n.9-11616 del 02/02/2004 e s.m.i.. Le domande di rilascio di permessi di costruire, autorizzazioni, concessioni, licenze o provvedimenti autorizzativi comunque denominati, devono obbligatoriamente contenere la Valutazione Previsionale di Impatto Acustico.

4. Laddove, in luogo della domanda di rilascio di provvedimenti autorizzativi, sia prevista la Segnalazione Certificata di Inizio d'Attività, od altro atto equivalente, la documentazione Previsionale di Impatto Acustico deve essere prodotta dal soggetto interessato unitamente alla segnalazione stessa o al diverso atto di iniziativa privata previsto.
5. Sono escluse dall'obbligo di presentare la documentazione di cui all'articolo 8, commi 2, e 4, della Legge 447/95 e s.m.i., le attività a bassa rumorosità elencate nell'Allegato B del D.P.R. 227/2011 e s.m.i., secondo le disposizioni contenute all'art. 4, comma 1, del D.P.R. stesso. L'esonero dalla presentazione di tale documentazione deve essere attestato dal proponente, utilizzando il modello di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. predisposto dall'ente.
6. Ferma restando l'obbligatorietà della Valutazione Previsionale di Impatto Acustico nei casi indicati al precedente comma 3, per le attività diverse da quelle indicate nell'art. 4, comma 1 del D.P.R. 227/2011 e s.m.i., le cui emissioni di rumore non siano superiori ai limiti stabiliti dal Piano di Classificazione acustica comunale, la documentazione di cui all'articolo 8, commi 2 e 4, della Legge 447/95 e s.m.i., può essere resa mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà;
7. Per l'approvazione di strumenti urbanistici esecutivi di cui all'articolo 32 della L.R. 56/77 e s.m.i. e rispettive varianti o modifiche, è necessaria una relazione di compatibilità acustica dell'intervento con la classificazione acustica comunale vigente, a firma di Tecnico Competente in Acustica Ambientale.
8. In riferimento al punto 11 del paragrafo 4 della D.G.R. n. 9-11616 del 02/02/2004, si sottolinea che l'adozione di presidi di mitigazione, modalità operative e provvedimenti tecnici atti a contenere i livelli sonori emessi per via aerea e solida, che si intendono adottare al fine del rispetto dei limiti previsti, devono essere subordinati ad uno studio accurato della disposizione delle sorgenti rumorose, locali, macchine e impianti.
9. In riferimento alla definizione di ricettore di cui al paragrafo 2 della D.G.R. n. 9-11616 del 02/02/2004, quanto indicato al comma 9 deve essere valutato anche per l'impatto in aree territoriali edificabili già individuate dal P.R.G.C. alla data di presentazione della documentazione. L'attuazione degli interventi eventualmente previsti può essere posticipata al momento dell'effettiva occupazione di tali aree.
10. Ai sensi del paragrafo 6 della D.G.R. n. 9-11616 del 02/02/04, nei casi in cui non sia definita preventivamente la destinazione d'uso degli immobili e/o la tipologia dell'attività che in essi sarà svolta, il Comune può rilasciare provvedimento autorizzativo condizionato alla presentazione della documentazione di impatto acustico in fase di richiesta dei successivi provvedimenti autorizzativi di qualsiasi natura o in fase di segnalazione

certificata di inizio attività, o, comunque, prima dell'avvio di attività/impianti soggetti alla presentazione della documentazione di impatto acustico.

11. Quanto previsto in questo articolo deve tener conto delle condizioni di vincolo delle emissioni sonore di cui all'articolo 46.
12. Ai sensi del paragrafo 7 della D.G.R. 2 febbraio 2004, n. 9-11616, in relazione alla rilevanza degli effetti acustici derivanti da quanto in progetto e al grado di incertezza della loro previsione, è facoltà del Comune richiedere l'esecuzione di controlli strumentali, da effettuarsi a cura del proponente in fase di esercizio dell'opera o attività per la quale è stata presentata la documentazione di impatto acustico, finalizzati a verificare la conformità dei livelli sonori ai limiti di legge. La relazione tecnica contenente i risultati dei rilevamenti di verifica deve essere inviata anche all'ARPA.

Articolo 37 - Valutazione Previsionale di Clima Acustico

1. Ai sensi dell'articolo 2 comma 1 della L.R. 52/00 e s.m.i., per clima acustico si intendono le condizioni sonore esistenti in una determinata porzione di territorio, derivanti dall'insieme di tutte le sorgenti sonore naturali ed antropiche.
2. La Valutazione Previsionale di Clima Acustico è una documentazione redatta e sottoscritta da un Tecnico Competente in Acustica Ambientale secondo i criteri stabiliti dalla D.G.R. n. 46-14762 del 14/02/2005 "Legge regionale 25 ottobre 2000, n.52 – art.3, comma 3, lettera d). Criteri per la redazione della documentazione di clima acustico", controfirmata dal proponente.
3. La documentazione di Valutazione Previsionale di Clima Acustico deve essere allegata ai documenti per il rilascio del titolo abilitativo edilizio, o atto equivalente, relativo a:
 - a) costruzione di nuovi immobili di cui alle tipologie indicate all'art. 8, comma 3, della Legge n. 447/1995 e all'art. 11 della l.r. n. 52/2000 e al paragrafo 3 della D.G.R. n. 46-14762 del 14/02/2005;
 - b) mutamento di destinazione d'uso di immobili esistenti, qualora da ciò derivi che la destinazione prevista rientri in una delle suddette tipologie;
 - c) interventi di ristrutturazione edilizia e/o ampliamento che comportino la creazione di nuove unità immobiliari;
4. Per l'approvazione di strumenti urbanistici esecutivi di cui all'articolo 32 della L.R. 56/77 e s.m.i. e rispettive varianti o modifiche, è necessaria una relazione di compatibilità del clima acustico del sito in relazione alla classificazione acustica comunale vigente, a firma di Tecnico Competente in Acustica Ambientale.
5. Quanto previsto in questo articolo deve tener conto delle condizioni di vincolo delle emissioni sonore di cui all'articolo 46.

Articolo 38 - Valutazione Previsionale dei Requisiti Acustici degli Edifici

1. La Valutazione Previsionale dei Requisiti Acustici degli Edifici costituisce la documentazione necessaria a garantire che la progettazione di una struttura edilizia tenga conto dei requisiti acustici degli edifici stabiliti dal D.P.C.M. 05/12/97, ossia che la struttura edilizia rispetti:
 - a) i requisiti acustici per gli impianti tecnologici (cfr. Titolo II Capo 2);
 - b) i requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti;
2. La Valutazione Previsionale dei Requisiti Acustici degli Edifici è costituita da una relazione redatta e sottoscritta da un Tecnico Competente in Acustica Ambientale, secondo i criteri stabiliti dalla vigente normativa di settore, controfirmata dal proponente.
3. La predisposizione della Valutazione Previsionale dei Requisiti Acustici degli Edifici ai sensi del D.P.C.M. 5 dicembre 1997 (di seguito denominata "Valutazione Previsionale"), per le categorie di edifici individuate nella Tabella A del D.P.C.M. 05/12/1997, è regolamentata come segue:
 - a) per il rilascio di titoli abilitativi edilizi relativi a interventi di Nuova Costruzione, Completamento, Sostituzione Edilizia e Ristrutturazione Urbanistica ai sensi dell'art. 3, D.P.R. 380/01 e s.m.i. e dell'art. 13, L.R. n. 56/1977 e s.m.i. è necessaria la Valutazione Previsionale;
 - b) per il perfezionamento dei titoli abilitativi edilizi relativi a interventi di Ristrutturazione Edilizia, Restauro e Risanamento Conservativo e Manutenzione Straordinaria ai sensi dell'art. 3, D.P.R. 380/01 e s.m.i. e dell'art. 13, L.R. n. 56/1977 e s.m.i., in relazione al tipo di intervento:
 - b.1. in caso di ristrutturazione integrale o demolizione e ricostruzione di edifici esistenti, è necessaria la Valutazione Previsionale, riferita all'intero edificio;
 - b.2. in caso di ampliamenti e sopraelevazioni di edifici esistenti, è necessaria la Valutazione Previsionale, riferita alla sola porzione di nuova realizzazione;
 - b.3. nel caso di rifacimento parziale o totale di partizioni orizzontali o verticali (tra unità immobiliari differenti) e/o delle chiusure esterne dell'edificio, la Valutazione Previsionale deve dimostrare il miglioramento dei parametri di cui al D.P.C.M. 5 dicembre 1997 interessati dall'intervento o, laddove non ne sussista la fattibilità tecnica ed economica, che non si determini sotto il profilo acustico un peggioramento della situazione preesistente. Restano esclusi dall'applicazione del D.P.C.M. 05/12/1997, gli interventi realizzati presso edifici unifamiliari o, comunque, che non interessano elementi comuni a più unità immobiliari;

- b.4. nel caso di nuova realizzazione di partizioni orizzontali o verticali (tra unità immobiliari differenti) e/o delle chiusure esterne dell'edificio, la Valutazione Previsionale deve dimostrare il rispetto dei parametri di cui al D.P.C.M. 5 dicembre 1997, interessati dall'intervento. Restano esclusi dall'applicazione del D.P.C.M. 05/12/1997, gli interventi realizzati presso edifici unifamiliari o, comunque, che non interessano elementi comuni a più unità immobiliari.
- b.5. in caso di nuova realizzazione, spostamento o sostituzione impianti tecnologici a funzionamento continuo e discontinuo, come definiti dal D.P.C.M. 5 dicembre 1997, qualora non sia previsto il rifacimento, neanche parziale, di partizioni orizzontali o verticali (tra unità immobiliari differenti) e/o delle chiusure esterne, e il progetto è limitato ad interventi sugli impianti tecnologici per i quali è esclusa la trasmissione del rumore al di fuori dell'unità immobiliare in cui il rumore si origina, si può allegare una dichiarazione, a firma di tecnico competente, con cui venga attestato che le emissioni di rumore non si trasmettono al di fuori dell'unità immobiliare in cui il rumore si origina;
- b.6. restano esclusi dall'applicazione del D.P.C.M. 05/12/1997, gli impianti a funzionamento continuo e discontinuo, oggetto di rifacimento parziale o totale, o di nuova realizzazione, installati presso edifici unifamiliari e, comunque, presso unità immobiliari singole non confinanti con alcuna altra unità;
- b.7. in caso di cambio di destinazione d'uso parziale o totale, è necessaria la Valutazione Previsionale nel caso di ambienti contigui a diversa destinazione d'uso che possano creare accostamenti critici (ad esempio: residenziale/produttiva, etc.), fatto salvo quanto disposto ai punti precedenti;

Articolo 39 – Relazione Conclusiva dei Requisiti Acustici degli Edifici

1. La Valutazione Conclusiva dei Requisiti Acustici degli Edifici costituisce la documentazione acustica finale di una struttura edilizia ed attestante il rispetto dei requisiti acustici di cui all'articolo 38.
2. La Valutazione Conclusiva dei Requisiti Acustici degli Edifici è costituita da una dichiarazione, sottoscritta da un Tecnico Competente in Acustica Ambientale congiuntamente al proponente, al progettista, al costruttore e al direttore dei lavori, redatta sulla base di collaudo acustico in opera, allegato alla dichiarazione stessa.

Articolo 40 - Modalità di presentazione della documentazione

1. La documentazione previsionale di cui agli artt. 36-37-38, deve essere presentata congiuntamente alla richiesta del Permesso di Costruire o atto equivalente, o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività, ovvero congiuntamente alla Segnalazione Certificata di Inizio Attività o altro titolo abilitativo edilizio.
2. La Relazione Conclusiva dei Requisiti Acustici degli Edifici di cui all'art. 39, deve essere allegata alla dichiarazione di conformità dell'opera ai fini dell'agibilità di cui all'articolo 24 del D.P.R. n. 380 del 06/06/01 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia" e s.m.i., rispetto al progetto approvato.

Articolo 41 - Verifica della documentazione

1. Il Comune si riserva di esaminare, eventualmente avvalendosi del supporto degli organi di controllo competenti, la documentazione presentata anche tenendo conto delle previsioni di sviluppo urbanistico del territorio, degli effetti di eventuali piani di risanamento e della previsione, in fase di progettazione, di opportuni interventi di mitigazione. Il Comune si riserva inoltre di richiedere approfondimenti e integrazioni per casi di particolare criticità o complessità.
2. Il rilascio del permesso o dell'autorizzazione può essere subordinato all'attuazione di specifici interventi o alla presentazione di una relazione di collaudo acustico a firma di Tecnico Competente in Acustica Ambientale successivamente alla realizzazione dell'opera o all'inizio dell'attività.
3. Il Comune, con il supporto degli organi di controllo competenti, su ricevimento di esposti o a campione, effettua controlli relativamente alla congruenza tra opere realizzate e quanto dichiarato nella documentazione presentata; in caso di difformità, ordina la messa a norma dell'opera o dell'attività fissando un termine per la regolarizzazione ed eventualmente procede alla revoca del certificato di agibilità.

Articolo 42 - Mancata presentazione della documentazione

1. La mancata presentazione della documentazione di cui all'articolo 40 comma 1 è causa di diniego del Permesso di Costruire per carenza di documentazione essenziale, o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività, oppure di richiesta di integrazioni nell'ambito delle procedure per le Segnalazione Certificata di Inizio Attività o altri titoli abilitativi edilizi.
2. La mancata presentazione della documentazione di cui all'articolo 40 comma 2 è causa di inefficacia della Segnalazione Certificata di Agibilità.

TITOLO IV - RISANAMENTO

Capo 1 - Aspetti generali

Articolo 43 - I Piani di Risanamento Acustico

1. In questo Titolo vengono definite, ai sensi della L. 447/95 e L.R. 52/00, le disposizioni finalizzate al contenimento e all'abbattimento dell'inquinamento acustico sul territorio comunale.
2. Quanto previsto al comma 1 viene realizzato attraverso la predisposizione e l'attuazione di specifici Piani di Risanamento Acustico.
3. I Piani di Risanamento Acustico di cui al comma 2 sono:
 - a) Piani di Risanamento Acustico delle imprese;
 - b) Piani Comunali di Risanamento Acustico;
 - c) Piani degli interventi di Contenimento e Abbattimento dei servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture.
4. Vengono escluse dal presente Titolo le attività di risanamento di competenza provinciale, regionale o statale.

Capo 2 - Piani di Risanamento Acustico delle imprese

Sezione I - Aspetti generali

Articolo 44 - Piani di Risanamento Acustico delle imprese

1. I Piani di Risanamento Acustico delle imprese vengono predisposti, qualora necessario, a seguito di:
 - a) prima adozione, modifica o revisione del Piano di Classificazione Acustica;
 - b) attività di controllo.

Sezione II - Risanamento a seguito di prima adozione, modifica o revisione del Piano di Classificazione Acustica

Articolo 45 - Campo di applicazione

1. In questa Sezione viene regolamentato, ai sensi dell'articolo 14 della L.R. 52/00, il risanamento a carico dei titolari di imprese produttive sia di beni sia di servizi

che provocano rumore, nonché di impianti o attività rumorose, a seguito di prima adozione, modifica o revisione del Piano di Classificazione Acustica.

Articolo 46 - Verifica delle emissioni e Piano di Risanamento

1. I soggetti di cui all'articolo 45, entro 6 mesi dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Regione Piemonte (B.U.R.P.) dell'avviso di adozione del Piano di Classificazione Acustica, verificano la compatibilità delle emissioni sonore generate, con i valori limite di emissione nella classe acustica di appartenenza e, se necessario, provvedono ad adeguarsi; oppure, entro lo stesso termine, presentano apposito Piano di Risanamento Acustico.
2. Quanto previsto al comma 1 si applica anche nel caso di modifica o revisione del Piano di Classificazione Acustica, qualora l'impresa sia collocata nelle porzioni di territorio interessate dalle variazioni dal punto di vista acustico.

Articolo 47 - Contenuti ed oneri del Piano

1. I contenuti del Piano di Risanamento di cui all'articolo 46 comma 1 corrispondono a quelli previsti dall'articolo 14 della L.R. 52/00.
2. Qualora ritenuto necessario da parte dei titolari delle imprese, il Piano di Risanamento può contenere anche interventi di mitigazione per il rispetto del valore limite differenziale di immissione. Tale integrazione può consentire una riduzione dei costi e una ottimizzazione delle azioni di risanamento eventualmente rese necessarie da una successiva attività di controllo del livello differenziale.
3. Gli oneri per il risanamento di cui all'articolo 46 comma 1 sono a carico del titolare dell'impresa che predispone il Piano di Risanamento Acustico.

Articolo 48 - Modalità di presentazione e approvazione del Piano di Risanamento

1. Le imprese produttive sia di beni sia di servizi non soggette ad autorizzazioni ambientali di competenza della Città Metropolitana, trasmettono il Piano di Risanamento Acustico al Comune, che lo approva secondo le modalità previste dall'articolo 14 della L.R. 52/00.
2. Le imprese produttive sia di beni sia di servizi soggette ad autorizzazioni ambientali di competenza della Città Metropolitana, trasmettono il Piano di Risanamento Acustico alla Città Metropolitana e per conoscenza al Comune. La Città Metropolitana gestisce il Piano di Risanamento Acustico secondo le modalità previste dall'articolo 14 della L.R. 52/00.
3. Ai sensi del comma 5 dell'articolo 14 della L.R. 52/00, qualora il Comune non si esprima sul Piano di Risanamento Acustico entro centottanta giorni dalla sua presentazione, i soggetti che hanno proposto il Piano di Risanamento Acustico

sono comunque tenuti a realizzarlo con le modalità e nei termini proposti. A tal fine, entro i successivi quindici giorni, gli stessi soggetti comunicano al Comune sede dell'attività l'inizio dei lavori.

4. Ai sensi dell'art. 14, comma 7, L.R. 52/00 e s.m.i., al termine degli interventi di risanamento è trasmessa, alla stessa autorità cui è stato presentato il piano, relazione tecnica attestante il conseguimento degli obiettivi di risanamento.

Sezione III - Risanamento a seguito di attività di controllo

Articolo 49 - Campo di applicazione

1. In questa Sezione viene regolamentato il risanamento a carico dei titolari di imprese produttive sia di beni sia di servizi che provocano rumore, nonché di impianti o attività rumorose, di competenza comunale ai sensi dell'art. 48, comma 1, a seguito di attività di controllo dei valori limite di emissione, assoluti di immissione e differenziali di immissione.

Articolo 50 - Piano di risanamento

1. I titolari di cui all'articolo 49 che non rispettano i valori limite di emissione o differenziali di immissione in seguito ad attività di controllo devono presentare apposito Piano di Risanamento Acustico.
2. I titolari di cui all'articolo 49, che risultano non rispettare i valori limite assoluti di immissione in seguito ad attività di controllo, non sono tenuti a presentare alcun Piano di Risanamento Acustico. Qualora tale superamento implichi il superamento dei valori di attenzione si procede come indicato al Titolo IV Capo 3 Sezione III.
3. Qualora venga effettuata attività di controllo successiva all'attuazione di un Piano di Risanamento Acustico, i titolari di cui all'articolo 49, fatto salvo il comma 2, sono tenuti ad integrare tale Piano relativamente al parametro oggetto di verifica.
4. In caso di superamento dei limiti di immissione, la Città individuerà i soggetti responsabili e coordinerà i piani di risanamento, ripartendo gli interventi in base alle rispettive responsabilità.

Articolo 51 - Contenuti e oneri del Piano

1. I contenuti del Piano di Risanamento di cui all'articolo 50 comma 1 corrispondono a quelli previsti dall'articolo 14 della L.R. 52/00.
2. Qualora ritenuto necessario da parte dei titolari delle imprese, il Piano di cui all'articolo 50 comma 1 può contenere anche interventi di mitigazione per il

rispetto del valore limite di emissione o differenziale di immissione. Gli interventi di mitigazione sono finalizzati alla riduzione dei costi e ad una ottimizzazione delle azioni di risanamento eventualmente rese necessarie da una successiva attività di controllo.

3. Gli oneri per il risanamento di cui all'articolo 50 comma 1 sono a carico del titolare dell'impresa che predispone il Piano di Risanamento Acustico.

Articolo 52 - Modalità di presentazione e approvazione del Piano

1. Le modalità di presentazione e approvazione del Piano di Risanamento Acustico sono quelle previste nell'articolo 48.

Capo 3 - Piani Comunali di Risanamento Acustico

Sezione I - Aspetti generali

Articolo 53 - Piani Comunali di Risanamento Acustico

1. In questo Capo vengono regolamentati, ai sensi dell'articolo 7 della L. 447/95 e dell'articolo 13 della L.R. 52/00, i Piani Comunali di Risanamento Acustico.
2. I piani di cui al comma 1 vengono predisposti:
 - a) in caso di accostamento critico, ovvero sia qualora, in fase di classificazione acustica delle zone già urbanizzate, a causa delle preesistenti destinazioni d'uso del territorio, non sia stato possibile rispettare il divieto di contatto di aree contigue con valori di qualità che si discostano in misura superiore a 5 dB, fatta eccezione dei casi in cui i limiti delle Classi V e VI nel periodo notturno differiscano per più di 5 dB, per i quali l'accostamento di tali classi non è comunque da considerarsi critico;
 - b) in caso di superamento dei valori di attenzione.
3. I piani di cui al comma 1 vengono inoltre predisposti al fine di perseguire i valori di qualità.
4. I piani di cui al comma 1 vengono predisposti secondo i metodi, le tempistiche e i criteri generali definiti nell'articolo 7 della L. 447/95 e nell'articolo 13 della L.R. 52/00 e secondo quanto indicato nelle successive Sezione II e Sezione III.

Sezione II - Casi di accostamento critico

Articolo 54 - Risanamento degli accostamenti critici

1. In via prioritaria il risanamento degli accostamenti critici sul territorio viene attuato nei siti in cui vi è la presenza di ricettori e di attività potenzialmente rumorose.
2. Il risanamento di cui al comma 1 si attua attraverso le seguenti azioni:
 - a) verifica e rispetto dei valori di attenzione nell'accostamento critico;
 - b) vincolo delle emissioni sonore nell'accostamento critico ed eliminazione dell'accostamento critico, ove possibile.

Articolo 55 - Verifica e rispetto dei valori di attenzione

1. Il Comune verifica, eventualmente attraverso rilevazioni fonometriche, il rispetto dei valori di attenzione nelle classi acustiche coinvolte nell'accostamento.
2. Il rispetto dei valori di attenzione in accostamento critico, qualora superati, viene raggiunto attraverso le seguenti azioni:
 - a) richiesta alle imprese responsabili del superamento di verificare l'attuale livello di emissione e di comunicare gli esiti;
 - b) in caso la verifica di cui alla lettera a) evidenzia un superamento, il Comune richiede la predisposizione di un Piano di Risanamento Acustico secondo quanto previsto dall'articolo 50 comma 1;
 - c) in caso le imprese rispettino il valore limite di emissione o nei casi in cui il risanamento di cui alla lettera b) non fosse risolutivo, il Comune, in collaborazione con le imprese responsabili del superamento, provvede ad individuare le ulteriori azioni ai fini del rispetto dei valori di attenzione.
3. In caso di rispetto dei valori di attenzione si procede con il vincolo delle emissioni sonore e, qualora possibile, all'eliminazione degli accostamenti critici secondo quanto previsto all'articolo 56.

Articolo 56 - Vincolo delle emissioni sonore ed eliminazione degli accostamenti critici

1. A seguito di quanto previsto all'articolo 55 si procede vincolando le aree in accostamento critico al rispetto dei valori limite previsti dalla classificazione acustica vigente.
2. Ai sensi del comma 1, quelle di nuovo insediamento dovranno garantire il rispetto dei valori limite previsti nelle classi acustiche in accostamento, anche in sede di valutazione di impatto acustico.

3. Eventuali futuri superamenti dei valori di attenzione in accostamento critico verranno gestiti come riportato di seguito:
- a) in caso di superamento dovuto ad una impresa già esistente alla data di vincolo di cui al comma 1, si segue l'iter previsto dell'articolo 55 comma 2;
 - b) in caso di superamento dovuto ad una impresa insediata successivamente alla data di vincolo di cui al comma 1, la stessa elabora, in collaborazione con il Comune, un Piano di Risanamento Acustico finalizzato al rispetto dei valori di attenzione e dei valori limite di emissione della classe acustica di appartenenza, quando superati; gli oneri di tale Piano sono a carico dell'impresa.

Sezione III - Superamento dei valori di attenzione

Articolo 57 - Campo di applicazione

1. In questa Sezione viene regolamentato, ai sensi dell'articolo 7 della L. 447/95, dell'articolo 13 della L.R. 52/00 e dell'articolo 6 del D.P.C.M. 14/11/97, il risanamento previsto in seguito al superamento dei valori di attenzione.

Articolo 58 - Verifica dei valori di attenzione

2. Il superamento dei valori di attenzione viene verificato attraverso l'attività di controllo oppure attraverso specifiche campagne di monitoraggio.

Articolo 59 - Risanamento

1. In caso di superamento dei valori di attenzione il Comune predispone il risanamento dell'area in esame attraverso un Piano di Risanamento Acustico.
2. Il risanamento di cui al comma 1, viene raggiunto attraverso le seguenti azioni:
 - a) richiesta alle imprese responsabili del superamento di verificare il loro attuale livello di emissione e di comunicare gli esiti;
 - b) in caso la verifica di cui alla lettera a) evidenzia un superamento, il Comune richiede la predisposizione di un Piano di Risanamento Acustico secondo quanto previsto dall'articolo 50 comma 1;
 - c) in caso le imprese rispettino il valore limite di emissione o nei casi in cui il risanamento di cui alla lettera b) non fosse risolutivo, il Comune, in collaborazione con le imprese responsabili del superamento, provvede ad individuare le ulteriori azioni ai fini del rispetto dei valori di attenzione.

3. Il risanamento di cui al comma 1, in aree in cui siano presenti accostamenti critici, viene raggiunto attraverso l'iter previsto all'art. 56 comma 3.

Capo 4 - Piani degli interventi di Contenimento e Abbattimento del rumore dei servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture

Articolo 60 - Piani degli interventi di Contenimento e Abbattimento del rumore

1. In questo Capo viene regolamentato, ai sensi dell'articolo 10 della L. 447/95 e del D.M.A. 29/11/2000 "Criteri per la predisposizione, da parte delle società e degli enti gestori dei servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, dei piani degli interventi di contenimento e abbattimento del rumore", il risanamento dei servizi pubblici di trasporto e delle relative infrastrutture di trasporto.
2. Ai fini del comma 1, i servizi pubblici di trasporto e le relative infrastrutture vengono distinti in:
 - a) servizi e infrastrutture di competenza comunale;
 - b) servizi e infrastrutture di competenza non comunale.
3. Per le infrastrutture di propria competenza, il Comune, nei modi e nei tempi previsti dal D.M.A. 29/11/2000, provvede alla predisposizione del Piano di Risanamento (Piano di Contenimento e Abbattimento del Rumore) delle infrastrutture di trasporto in gestione.
4. Il Comune provvede, inoltre, per le infrastrutture di competenza, all'individuazione degli assi stradali principali, nonché alla predisposizione delle mappe acustiche e dei piani di azione secondo le definizioni, i modi e i tempi indicati dal D.Lgs.n.194/05 "Attuazione della direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale" e successivi decreti attuativi.
5. Il Comune, al fine di predisporre il Piano di Risanamento delle infrastrutture di propria competenza, stanza la quota prevista dal comma 5 dell'articolo 10 della L. 447/95 e s.m.i.
6. Per le infrastrutture non di competenza comunale, il risanamento dei servizi pubblici di trasporto e delle relative infrastrutture di trasporto gestite da società o enti diversi dal Comune, è regolamentato dall'articolo 10 della L. 447/95 e dal D.M.A. 29/11/00, il risanamento dei servizi pubblici di trasporto e delle relative infrastrutture di trasporto gestite da società o enti diversi dal Comune.

TITOLO V - CONTROLLI E SISTEMA SANZIONATORIO

Capo 1 - Controlli

Articolo 61 - Funzioni e competenze

1. Le competenze del Comune sono disciplinate dall'articolo 6 lettere d), f) e g) e dall'articolo 14 comma 2 della L. 447/95, nonché dall'articolo 5 comma 1 della L.R. 52/00, fatto salvo quanto stabilito al comma 2.
2. Ai sensi dell'articolo 4 comma 1 lettera b) della L.R. 52/00, la Città Metropolitana provvede a esercitare le funzioni di vigilanza e controllo delle sorgenti sonore fisse ricadenti nel territorio di più Comuni, oppure i cui effetti sonori si propagano nei territori di più Comuni ricompresi nella circoscrizione metropolitana, nonché di quelle delle imprese sia di beni che di servizi soggette ad autorizzazione ambientale di competenza della Città Metropolitana.
3. Il Comune, al fine di svolgere le attività di controllo, può avvalersi della Polizia Locale e dell'ARPA Piemonte o di altri organi di controllo, stabilendo, eventualmente, specifici protocolli di intesa.

Articolo 62 - Segnalazioni o esposti

1. Le segnalazioni o gli esposti inerenti problematiche di inquinamento acustico verranno gestite secondo le procedure indicate nel presente Regolamento.
2. L'ufficio comunale competente per la gestione delle segnalazioni e degli esposti relativi all'inquinamento acustico è l'Area Ambiente.
3. Per le attività di competenza di Città Metropolitana, il Comune provvede ad interessare gli uffici preposti di tale Ente affinché venga avviato l'iter per le attività di controllo di propria competenza.

Capo 2 - Provvedimenti restrittivi

Articolo 63 - Provvedimenti restrittivi

1. Il Comune, in caso di mancato rispetto delle disposizioni fissate dalla normativa vigente o dal presente Regolamento, può emanare i necessari provvedimenti restrittivi.
2. A seguito dell'accertamento del superamento dei valori limite da parte dell'organo tecnico di controllo, la Città di Grugliasco ordina, nell'ambito delle

proprie competenze, la regolarizzazione delle emissioni sonore e la presentazione entro un termine di 30 giorni, prorogabili a fronte di motivate richieste, di una relazione a firma di Tecnico Competente in Acustica Ambientale (articolo 2, commi 6 e 7 della Legge n. 447/1995) che riporti la tipologia degli interventi di bonifica adottati e dimostri il rispetto dei valori limite per le sorgenti sonore. In caso di comprovata impossibilità ad attuare il risanamento acustico entro tale termine di 30 giorni dovrà essere presentato, sempre entro tale termine, apposito piano di risanamento rispondente alle caratteristiche di cui al comma 2), articolo 14, Legge Regionale n. 52/2000.

3. Qualora sia ritenuto opportuno il Comune può disporre la sospensione o modifiche all'orario di esercizio dell'attività rumorosa e/o della licenza o autorizzazione all'esercizio o inibire l'uso di apparecchiature responsabili delle emissioni sonore, fino all'avvenuto adeguamento a limiti e/o disposizioni fissate dalla normativa vigente e del presente Regolamento o dai Piani di Risanamento o da altri provvedimenti comunali.
4. Ai sensi dell'articolo 9 della L. 447/95, qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, il Sindaco può ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento o di abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l'inibitoria parziale o totale di determinate attività.

Capo 3 - Sanzioni

Articolo 64 - Sanzioni

1. Il mancato rispetto di quanto previsto dal presente Regolamento riguardo le attività svolte da privati cittadini e non connesse ad attività produttive, commerciali o professionali è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 500,00 ai sensi dell'articolo 16 della L.3/2003.
2. L'inottemperanza all'ordinanza adottata dal Sindaco ai sensi dell'articolo 9 della L. 447/95, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 650 del codice penale, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 2.000,00 a € 20.000,00 ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della L. 447/95, dell'articolo 17 della L.R. 52/00 e della L. 689/81.
3. Il mancato rispetto dei limiti di emissione o di immissione assoluta o differenziale di cui all'articolo 6, fatto salvo quanto previsto al comma 1, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 1.000,00 a € 10.000,00 ai sensi dell'articolo 10, comma 2, della L. 447/95, dell'articolo 17 della L.R. 52/00 e della L. 689/81.

4. Il mancato rispetto di quanto previsto dai regolamenti di esecuzione di cui all'articolo 11 della L. 447/95 e delle disposizioni dettate dallo Stato, dalla Regione, dalla Città Metropolitana e dal Comune, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 500,00 a € 20.000,00 ai sensi dell'articolo 10, comma 3, della L. 447/95, dell'articolo 17 della L.R. 52/00 e della L. 689/81.
5. Il mancato rispetto di quanto previsto dal presente Regolamento, fatto salvo quanto indicato nel comma 1, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 500,00 a € 20.000,00 ai sensi dell'articolo 10, comma 3, della L.447/95, dell'articolo 17 della L.R.52/00 e della L.689/81.
6. È fatto salvo quanto previsto agli articoli 650 e 659 del Codice Penale.

Articolo 65 - Esclusioni

1. Le sanzioni di cui all'articolo 64 non si applicano nei seguenti casi:
 - a)superamento del criterio differenziale in presenza di più sorgenti disturbanti di cui all'articolo 7;
 - b)superamento dei limiti del D.P.C.M. 05/12/97 per gli impianti tecnologici, nei casi di cui all'articolo 8 comma 4;
 - c) durante il periodo di risanamento stabilito nei Piani di Risanamento Acustico delle imprese di cui al Capo 2 del Titolo IV.

TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 66 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore dall'esecutività della delibera di approvazione da parte del Consiglio Comunale.

Articolo 67 - Abrogazioni e validità

1. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento si intendono abrogate le norme contenute in regolamenti, atti e provvedimenti comunali disciplinanti la medesima materia e con esso incompatibili.
2. Per quanto non espressamente contemplato nel presente Regolamento, si applicano le norme vigenti in materia di inquinamento acustico.



Articolo 68 - Modifica e revisione

1. Quanto disposto dal presente Regolamento può essere modificato o revisionato dal Consiglio Comunale.

APPENDICE

Punto 1 - Aspetti generali

- 1.1 Per quanto non espressamente indicato in Appendice, vale comunque quanto riportato nella L. 447/95 e s.m.i. e nei relativi Decreti attuativi.
- 1.2 Tutti i rilievi strumentali devono essere eseguiti conformemente a quanto specificato nel D.M.A. 16/03/1998.
- 1.3 Eventuali modifiche derivanti dall'introduzione di nuove norme, costituiscono automatico adeguamento del contenuto della presente Appendice.

Punto 2 - Classi acustiche

- 2.1 Le classi acustiche, ai sensi del D.P.C.M. 14/11/1997, vengono così definite:
- a) CLASSE I - Aree particolarmente protette. Rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo ed allo svago, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, etc.
 - b) CLASSE II - Aree destinate ad uso prevalentemente residenziale. Rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali ed artigianali.
 - c) CLASSE III - Aree di tipo misto. Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali; aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici.
 - d) CLASSE IV - Aree di intensa attività umana. Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali e uffici, con presenza di attività artigianali; le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie; le aree portuali; le aree con limitata presenza di piccole industrie.
 - e) CLASSE V - Aree prevalentemente industriali. Rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali con scarsità di abitazioni.

- f) CLASSE VI - Aree esclusivamente industriali. Rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi.

Punto 3 - Valori limite di emissione

- 3.1 I valori limite di emissione sono applicabili al livello di inquinamento acustico emesso nell'ambiente esterno da un'unica sorgente fissa, o da un'unica attività in cui insistano più sorgenti sonore fisse.
- 3.2 I valori limite di emissione sono diversificati in relazione alle classi acustiche in cui viene suddiviso il territorio comunale, così come riportato nella tabella seguente (D.P.C.M. 14/11/1997):

Classe	Tipologia area	Periodo diurno (06-22) [dB(A)]	Periodo notturno (22-06) [dB(A)]
I	Particolarmente protetta	45	35
II	Prevalentemente residenziale	50	40
III	Tipo misto	55	45
IV	Intensa attività umana	60	50
V	Prevalentemente industriale	65	55
VI	Esclusivamente industriale	65	65

- 3.3 La misura del livello di emissione deve essere effettuata all'esterno degli ambienti abitativi e in prossimità della sorgente stessa e in spazi fruibili da persone o comunità.
- 3.4 Il valore limite di emissione con cui si confronta il livello di emissione della sorgente sonora in esame è esclusivamente quello della classe acustica in cui è ubicata la sorgente stessa, anche se misurato in classi acustiche diverse o non adiacenti.
- 3.5 Nei seguenti casi specifici sono previste diverse metodologie di misura o limiti differenti da quelli riportati in precedenza:
- infrastrutture stradali, ferroviarie;
 - altre sorgenti sonore di cui all'articolo 11 comma 1 della L.447/95, all'interno delle rispettive fasce di pertinenza (autodromi, piste motoristiche di prova, etc).

Punto 4 - Valori limite assoluti di immissione

- 4.1 Il livello assoluto di immissione è il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato "A" prodotto dall'insieme di tutte le sorgenti sonore presenti. Tale livello si confronta con il valore limite assoluto di immissione.
- 4.2 La misura del livello assoluto di immissione deve essere effettuata all'esterno degli ambienti abitativi e in prossimità dei ricettori e non deve essere influenzata da eventi sonori singolarmente identificabili di natura eccezionale.
- 4.3 I valori limite assoluti di immissione sono diversificati in relazione alle classi acustiche in cui viene suddiviso il territorio comunale, così come riportato nella tabella seguente (D.P.C.M. 14/11/1997):

Classe	Tipologia area	Periodo diurno (06-22) [dB(A)]	Periodo notturno (22-06) [dB(A)]
I	Particolarmente protetta	50	40
II	Prevalentemente residenziale	55	45
III	Tipo misto	60	50
IV	Intensa attività umana	65	55
V	Prevalentemente industriale	70	60
VI	Esclusivamente industriale	70	70

Punto 5 - Valori limite differenziali di immissione

- 5.1 Il valore differenziale di immissione, utilizzato per valutare i limiti differenziali di immissione, viene calcolato tramite la differenza tra il livello di rumore ambientale, ossia il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato "A" prodotto da tutte le sorgenti di rumore esistenti in un dato luogo e in un determinato tempo, ed il livello di rumore residuo, definito come il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato "A" che si rileva quando si esclude la specifica sorgente disturbante.
- 5.2 I valori limite differenziali di immissione e i relativi casi di applicabilità sono riportati nella tabella seguente (D.P.C.M. 14/11/1997):

Periodo di riferimento	Condizioni di misura	Valore minimo di rumore ambientale*	Valore limite
Periodo diurno (6 - 22)	Finestre aperte	50 dB(A)	5 dB(A)
	Finestre chiuse	35 dB(A)	



Periodo notturno (22 - 6)	Finestre aperte	40 dB(A)	3 dB(A)
	Finestre chiuse	25 dB(A)	

* Al di sotto di tali valori ogni effetto del rumore è da ritenersi trascurabile

Il criterio differenziale è applicabile anche qualora sia riscontrabile solo una delle condizioni di cui sopra.

- 5.3 I limiti differenziali di immissione non sono applicabili nei casi stabiliti dal D.P.C.M. 14 novembre 1997.
- 5.4 Nei casi di cui all'articolo 7, è possibile considerare come unica sorgente disturbante l'insieme delle sorgenti causa di disturbo. Il livello di rumore ambientale coincide quindi con il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato "A" prodotto dall'insieme delle specifiche sorgenti disturbanti mentre il livello del rumore residuo coincide con il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato "A" che si rileva quando si esclude l'insieme delle sorgenti disturbanti.

Punto 6 - Valori di qualità

- 6.1 I valori di qualità sono definiti nel D.P.C.M. 14/11/1997 e sono come quei valori di rumore da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo con le tecnologie e le metodologie di risanamento disponibili, per realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla L.447/95.
- 6.2 I valori di qualità sono diversificati in relazione alle classi acustiche in cui viene suddiviso il territorio comunale, così come riportato nella tabella seguente (D.P.C.M. 14/11/1997):

Classe	Tipologia area	Periodo diurno (06-22) [dB(A)]	Periodo notturno (22-06) [dB(A)]
I	Particolarmente protetta	47	37
II	Prevalentemente residenziale	52	42
III	Tipo misto	57	47
IV	Intensa attività umana	62	52
V	Prevalentemente industriale	67	57
VI	Esclusivamente industriale	70	70

Punto 7 – Requisiti acustici passivi degli edifici, dei loro componenti e degli impianti tecnologici

- 7.1 Al fine di ridurre l'esposizione umana al rumore, i valori limite delle grandezze che determinano i requisiti acustici passivi dei componenti degli edifici e delle sorgenti sonore interne, sono riportati nel D.P.C.M. 05/12/1997.
- 7.2 Le grandezze a cui far riferimento per l'applicazione del suddetto decreto, sono definite nell'allegato A del medesimo, con particolare riferimento alla Tabella B.

Punto 8 - Valori limite per le infrastrutture di trasporto stradale

- 8.1 Ai sensi del D.P.R.142/2004, i valori limite per le infrastrutture di trasporto stradale esistenti sono i seguenti:

Tipo di strada (secondo Codice della Strada)	Sottotipi a fini acustici (secondo Norme CNR 1980 e direttive PUT)	Ampiezza fascia di pertinenza [m]	Scuole*, ospedali, case di cura e di riposo		Altri ricettori	
			Diurno [dB(A)]	Notturmo [dB(A)]	Diurno [dB(A)]	Notturmo [dB(A)]
A – autostrada	-	100 (fascia A)	50	40	70	60
		150 (fascia B)			65	55
B – extraurbana principale	-	100 (fascia A)	50	40	70	60
		150 (fascia B)			65	55
C – extraurbana secondaria	Ca (strada a carreggiate separate e tipo IV CNR 1980)	100 (fascia A)	50	40	70	60
		150 (fascia B)			65	55
	Cb (tutte le altre strade extraurbane secondarie)	100 (fascia A)	50	40	70	60
		50 (fascia B)			65	55
D – urbana di scorrimento	Da (strade a carreggiate separate e interquartiere)	100	50	40	70	60
	Db (tutte le altre strade urbane di scorrimento)	100	50	40	65	55
E – urbana di quartiere	-	30	50	40	65	55
F – locale	-	30	50	40	65	55

*per le scuole vale il solo limite diurno

8.2 Ai sensi del D.P.R.142/2004, i valori limite per le infrastrutture di trasporto stradale di nuova realizzazione sono i seguenti:

Tipo di strada (secondo Codice della Strada)	Sottotipi a fini acustici (secondo D.M.05/11/01 – Norme funz. e geom. per la costruzione delle strade)	Ampiezza fascia di pertinenza [m]	Scuole*, ospedali, case di cura e di riposo		Altri ricettori	
			Diurno [dB(A)]	Notturmo [dB(A)]	Diurno [dB(A)]	Notturmo [dB(A)]
A – autostrada	-	250	50	40	65	55
B – extraurbana principale	-	250	50	40	65	55
C – extraurbana secondaria	C1	250	50	40	65	55
	C2	150	50	40	65	55
D – urbana di scorrimento	-	100	50	40	65	55
E – urbana di quartiere	-	30	50	40	65	55
F – locale	-	30	50	40	65	55

*per le scuole vale il solo limite diurno

8.3 Ai sensi dell'art. 6, del D.P.R. 142/2004, qualora i valori limite di cui ai punti 9.1 e 9.2, ed i valori limite al di fuori della fascia di pertinenza, stabiliti nella tabella C allegata al D.P.C.M. del 14/11/1997, non siano tecnicamente conseguibili, ovvero qualora in base a valutazioni tecniche, economiche o di carattere ambientale si evidenzia l'opportunità di procedere ad interventi diretti sui recettori, deve essere assicurato il rispetto dei seguenti limiti:

- a) 35 dB(A) Leq notturno per ospedali, case di cura e case di riposo;
- b) 40 dB(A) Leq notturno per tutti gli altri ricettori di carattere abitativo;
- c) 45 dB(A) Leq diurno per le scuole.

8.4 I valori di cui al punto 9.3 sono valutati al centro della stanza, a finestre chiuse, all'altezza di 1.5 metri dal pavimento.

Punto 9 - Valori limite per le infrastrutture di trasporto ferroviario

9.1 Ai sensi del D.P.R. 459/1998, i valori limite per le infrastrutture di trasporto ferroviario sono i seguenti:

Tipo di infrastruttura	Velocità di progetto	Ampiezza fascia di pertinenza [m]	Scuole*, ospedali, case di cura e di riposo		Altri ricettori	
			Diurno [dB(A)]	Notturno [dB(A)]	Diurno [dB(A)]	Notturno [dB(A)]
Esistente	-	100 (fascia A)	50	40	70	60
		150 (fascia B)			65	55
Di nuova realizzazione	Non superiore a 200 km/h	100 (fascia A)	50	40	70	60
		150 (fascia B)			65	55
	Superiore a 200 km/h	250	50	40	65	55

*per le scuole vale il solo limite diurno

9.2 Qualora i valori limite di cui al punto 10.1, ed i valori limite al di fuori della fascia di pertinenza, stabiliti nella tabella C allegata al D.P.C.M. del 14/11/97, non siano tecnicamente conseguibili, ovvero qualora in base a valutazioni tecniche, economiche o di carattere ambientale si evidenzii l'opportunità di procedere ad interventi diretti sui ricettori, deve essere assicurato il rispetto dei seguenti limiti:

- a) 35 dB(A) Leq notturno per ospedali, case di cura e case di riposo;
- b) 40 dB(A) Leq notturno per tutti gli altri ricettori di carattere abitativo;
- c) 45 dB(A) Leq diurno per le scuole.

9.3 I valori di cui al punto 10.2 sono valutati al centro della stanza, a finestre chiuse, all'altezza di 1,5 metri dal pavimento.